



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il DPCM 21 ottobre 2015 registrato dalla Corte dei conti il 25 novembre 2015, n. 2945, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, e il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2015, di Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), registrato dalla Corte dei conti il 31 dicembre 2015, n. 3212, con il quale è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET) e le relative funzioni sono trasferite al DIPE, ed è riordinato il Dipartimento su un'articolazione di cinque uffici;

CONSIDERATO che l'Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici cura il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi sugli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del connesso Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché organizza e gestisce il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche (monitoraggio grandi opere - MGO), di cui all'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successivamente modificato e integrato, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone che *"È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei..." e che "Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE..."*;

VISTO l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"* qualifica il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica quale struttura servente del CIPE, e al contempo dispone che *"1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie"* e che il DIPE *"3. ...Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici."*;

VISTO la legge 16 gennaio 2003, n.3, all'art. 11 dispone che *"A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE."*

VISTO la legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, all'art. 13, stabilisce che *"per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, le amministrazioni provvedono ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge"*;

VISTO l'articolo 33-septies del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* concerne, in particolare, l'esigenza di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, prevede, fra l'altro, all'articolo 1, i sistemi gestionali informatizzati sulle opere pubbliche e il ruolo di chiave di coordinamento garantito dal CUP; all'articolo 2 e 7, il ruolo di accentramento delle informazioni sulle opere pubbliche svolto dalla Banca

Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) presso la Ragioneria Generale dello Stato; all'articolo 8, la BDAP quale base di riferimento ufficiale per le analisi e il monitoraggio sulle opere pubbliche e le modalità di condivisione dei dati della BDAP nei confronti delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 11, il supporto tecnico di MEF-RGS nella gestione dei predetti sistemi informativi;

VISTO l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone il trasferimento delle attività informatiche della Consip S.p.A., a favore delle amministrazioni pubbliche, a Sogei S.p.A.;

VISTO l'articolo 33-*septies*, comma 4-*ter*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la realizzazione, a cura di Sogei S.p.A., di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione di dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano triennale di Razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 2, dello Statuto Sogei S.p.A. prevede che *"la Società ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale..."*;

VISTO con nota 22 aprile 2013, n. 5107, il MEF – Dipartimento del tesoro, ha indicato in SOGEI S.p.A., a partire dal secondo semestre 2013, l'unica società *in house* del Ministero fornitrice di servizi informatici;

VISTO l'articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha disposto che, per tutte le infrastrutture strategiche, il controllo dei flussi finanziari venga effettuato secondo le modalità di cui alle delibere CIPE nn. 45/2011 e 15/2015, per il tramite del sistema Monitoraggio Grandi Opere (MGO);

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha introdotto il principio di "unicità dell'invio" e ha previsto che il singolo dato deve essere fornito dagli Enti interessati una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO l'articolo 29, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividano un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni e in particolare che per le opere pubbliche detto protocollo *"si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."*;

VISTO l'articolo 213, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., prevede che *"per le opere pubbliche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e le*

Province autonome, quali gestori dei sistemi informatizzati, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito delle banche dati di competenza delle succitate amministrazioni, al fine di assicurare l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva”;

VISTO il decreto legislativo n. 97/2016, prevede all'articolo 31 che, limitatamente alla parte lavori, gli adempimenti degli obblighi di pubblicità sono assolti per i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso la trasmissione delle informazioni alla BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

CONSIDERATO che alla luce delle richiamate norme, è necessario:

- ottimizzare le banche dati operanti nel settore degli investimenti pubblici nella reciproca collaborazione tra le amministrazioni, garantendo la continuità operativa e l'interscambio delle informazioni,
- ridurre i costi amministrativi e finanziari connessi alle attività di detenzione e alimentazione delle predette banche dati, nonché ridurre i corrispondenti oneri di pubblicazione;
- aumentare il grado di conoscenza complessiva sugli investimenti pubblici e la qualità delle informazioni disponibili;

CONSIDERATO che per realizzare tali obiettivi, si rende opportuna:

- una gestione condivisa tra il Ministero dell'economia e delle finanze – RGS e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE delle seguenti applicazioni informatiche CUP, MGO, MIP in uso presso il DIPE stesso;
- l'apertura dei rispettivi patrimoni informativi per garantire l'interoperabilità e i migliori risultati nelle attività di programmazione, monitoraggio, analisi e valutazione degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 2018, Reg. n. 1560, con il quale viene conferito all'Avv. Mario Antonio Scino l'incarico di Capo del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, nonché quello di titolare del Centro di responsabilità n. 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Protocollo D'Intesa ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per le attività di sviluppo, manutenzione e assistenza delle applicazioni informatiche concernenti il Codice Unico di Progetto (CUP), il Monitoraggio Grandi Opere (MGO) e il Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e connesse attività di collaborazione sottoscritto digitalmente in data 12 settembre 2018 dal Ragioniere Generale dello Stato e dal Capo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;


RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del citato Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato;

DECRETA

È approvato il Protocollo d'Intesa sottoscritto digitalmente in data 12 settembre 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato per le attività di sviluppo, manutenzione e assistenza delle applicazioni informatiche concernenti il Codice Unico di Progetto (CUP), il Monitoraggio Grandi Opere (MGO) e il Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e connesse attività di collaborazione.

Roma, 28/ix/2018


Avv. Mario Antonio Scimò




**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA**

VISTO E ANNOTATO AL N. 2985/2018
Roma li 21.10.2018

IL REVISORE



IL DIRIGENTE



PROTOCOLLO DI INTESA

(ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

per le attività di sviluppo, manutenzione e assistenza delle applicazioni informatiche concernenti il Codice Unico di Progetto (CUP), il Monitoraggio Grandi Opere (MGO) e il Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e connesse attività di collaborazione

TRA

il Ministero dell'economia e delle finanze (C.F. 80415740580) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con sede in Roma (RGS), Via XX Settembre, 97, rappresentato dal Ragioniere generale dello Stato, Dott. Daniele Franco

E

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (DIPE), (C.F. 80188230587), rappresentato dal Capo del Dipartimento, Avv. Mario Antonio Scino

PREMESSO CHE

l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

l'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone che *"È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei..." e che "Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE..."*;

l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"* qualifica il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica quale struttura servente del CIPE, e al contempo dispone che *"1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie"* e che il DIPE *"3. ...Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici."*;

la legge 16 gennaio 2003, n.3, all'art. 11 dispone che *"A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1. commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la"*

funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE."

la legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, all'art. 13, stabilisce che *"per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, le amministrazioni provvedono ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge"*;

l'articolo 33-*septies* del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* concerne, in particolare, l'esigenza di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, prevede, fra l'altro, all'articolo 1, i sistemi gestionali informatizzati sulle opere pubbliche e il ruolo di chiave di coordinamento garantito dal CUP; all'articolo 2 e 7, il ruolo di accentramento delle informazioni sulle opere pubbliche svolto dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) presso la Ragioneria Generale dello Stato; all'articolo 8, la BDAP quale base di riferimento ufficiale per le analisi e il monitoraggio sulle opere pubbliche e le modalità di condivisione dei dati della BDAP nei confronti delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 11, il supporto tecnico di MEF-RGS nella gestione dei predetti sistemi informativi;

l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone il trasferimento delle attività informatiche della Consip S.p.A., a favore delle amministrazioni pubbliche, a Sogei S.p.A.;

l'articolo 33-*septies*, comma 4-*ter*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la realizzazione, a cura di Sogei S.p.A., di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione di dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano triennale di Razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 4, comma 2, dello Statuto Sogei S.p.A. prevede che *"la Società ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale..."*;

con nota 22 aprile 2013, n. 5107, il MEF – Dipartimento del tesoro, ha indicato in SOGEI S.p.A., a partire dal secondo semestre 2013, l'unica società *in house* del Ministero fornitrice di servizi informatici;

l'articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha disposto che, per tutte le infrastrutture strategiche, il controllo dei flussi finanziari venga effettuato secondo le modalità di cui alle delibere CIPE nn. 45/2011 e 15/2015, per il tramite del sistema Monitoraggio Grandi Opere (MGO);

il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha introdotto il principio di "unicità dell'invio" e ha previsto che il singolo dato deve essere fornito dagli Enti interessati una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

l'articolo 29, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividano un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni e in particolare che per le opere pubbliche detto protocollo "si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";

l'articolo 213, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., prevede che *"per le opere pubbliche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e le Province autonome, quali gestori dei sistemi informatizzati, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito delle banche dati di competenza delle succitate amministrazioni, al fine di assicurare l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva"*;

il decreto legislativo n. 97/2016, prevede all'articolo 31 che, limitatamente alla parte lavori, gli adempimenti degli obblighi di pubblicità sono assolti per i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso la trasmissione delle informazioni alla BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

CONSIDERATO CHE

alla luce delle richiamate norme, è necessario:

- ottimizzare le banche dati operanti nel settore degli investimenti pubblici nella reciproca collaborazione tra le amministrazioni, garantendo la continuità operativa e l'interscambio delle informazioni,
- ridurre i costi amministrativi e finanziari connessi alle attività di detenzione e alimentazione delle predette banche dati, nonché ridurre i corrispondenti oneri di pubblicazione;

- aumentare il grado di conoscenza complessiva sugli investimenti pubblici e la qualità delle informazioni disponibili;

per realizzare tali obiettivi, si rende opportuna:

- una gestione condivisa tra il Ministero dell'economia e delle finanze – RGS e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE delle seguenti applicazioni informatiche CUP, MGO, MIP in uso presso il DIPE stesso;
- l'apertura dei rispettivi patrimoni informativi per garantire l'interoperabilità e i migliori risultati nelle attività di programmazione, monitoraggio, analisi e valutazione degli investimenti pubblici;

il DIPE, per la gestione e conduzione degli applicativi e delle banche dati oggetto del presente accordo, si è avvalsa dei servizi di Sogei S.p.A.;

la Sogei S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, recante "*Linee guida n. 7, di attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici*", è qualificata quale ente strumentale del ministero dell'Economia e delle finanze;

tutto quanto sopra premesso e rappresentato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, gestiscono nel comune interesse pubblico le applicazioni a supporto dei seguenti sistemi, nell'ambito del Sistema Informativo RGS, ferma restando in capo al DIPE la titolarità dei dati:
 - **CUP**: Codice Unico di Progetto, obbligatorio per ogni progetto di sviluppo, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - **MGO**: Monitoraggio Grandi Opere, finalizzata ad assicurare il monitoraggio finanziario dell'intera filiera dei fornitori che partecipano alla realizzazione di un intervento, inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche, come previsto dall'articolo 36 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
 - **MIP**: Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. In particolare, nell'ottica del principio di unicità dell'invio, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura anche i processi e le attività amministrative e tecniche di rilevazione dei dati presso gli enti interessati connessi all'alimentazione del MIP, assicurando la piena integrazione con i processi e le attività BDAP. Rimane a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

DIPE l'attività di analisi e informazione prevista dalla citata legge n. 144/99, assicurata dalla piena disponibilità dei dati e delle informazioni contenute nella BDAP.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato garantisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE l'accesso alla BDAP attraverso le interfacce di consultazioni e analisi, predisposte dalla Ragioneria Generale dello Stato, e tramite l'invio di copia delle 'tabelle sorgente' di dettaglio delle informazioni contenute nella citata banca dati e dei relativi aggiornamenti, in modalità *Web Service*.

Articolo 2

1. È istituito il Comitato di gestione del presente protocollo, composto da cinque componenti, due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGICS e IGAE), di cui uno con funzioni di presidente, e tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, titolare dei dati, con il compito di:
 - definire le strategie di sviluppo delle applicazioni oggetto del presente Protocollo d'intesa nell'ottica dell'interscambio dei dati delle parti per elaborazioni ed analisi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza connesse con i dati presenti in MGO, e governare l'integrazione del MIP in BDAP;
 - definire le attività di manutenzione, sviluppo e assistenza da svolgere annualmente, incluse le linee di evoluzione delle applicazioni, nell'ottica della razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi resi agli utenti;
 - approvare un documento di programmazione basato sulle suddette attività;
 - concordare e definire la partecipazione e la gestione congiunta di progetti finanziati a valere su risorse nazionali ed europee che interessano i sistemi oggetto della presente convenzione;
 - rilevare eventuali criticità e proporre ipotesi di miglioramento;
 - definire le modalità di utilizzo dei servizi tecnologici ed infrastrutturali;
 - individuare le misure e le iniziative necessarie per garantire il conseguimento delle finalità complessive del Protocollo di intesa;
 - monitorare l'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo di intesa;
 - pianificare attività per l'interscambio dei dati delle parti;
 - definire ed approvare i macro requisiti e le specifiche degli interventi di manutenzione evolutiva e sviluppo delle applicazioni informatiche di cui sopra, anche nell'ottica dell'interscambio dei dati delle parti per elaborazioni ed analisi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza connesse con i dati presenti in MGO;
 - vigilare sulla realizzazione dei predetti interventi approvandone il collaudo ed il passaggio in esercizio;
 - proporre nuovi interventi di manutenzione evolutiva e di sviluppo delle applicazioni informatiche, da discutere in seno al Comitato di gestione, anche nell'ottica dell'interscambio dei dati delle parti per elaborazioni ed analisi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza connesse con i dati presenti in MGO.

2. Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che una della Parti ne faccia richiesta, anche per la soluzione di specifiche problematiche o esigenze che sorgono nel corso della gestione dei sistemi informativi. Al Comitato può essere invitata a partecipare SOGEI, qualora necessario per trattare aspetti di carattere tecnologico. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. La segreteria del Comitato è assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica.

Le decisioni all'interno del Comitato di gestione sono prese congiuntamente dalle parti.

3. Le attività di sviluppo e manutenzione delle applicazioni di cui all'articolo 1 sono a carico del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con il supporto di SOGEI nell'ambito della Convenzione MEF/RGS-SOGEI nel rispetto dei compiti assegnati al Comitato di gestione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è tenuto a rappresentare in Comitato ogni eventuale attività, anche migliorativa, programmata o da effettuare nei propri sistemi che possa influire sul funzionamento o sulla disponibilità delle informazioni contenute nei sistemi informativi oggetto del presente protocollo.
4. Il servizio di assistenza agli utenti del CUP e di MGO, anche al fine di assicurare continuità agli utenti stessi, è coordinato e curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e sempre nell'ambito della sopracitata Convenzione MEF-RGS/SOGEI. A tal fine la RGS riconosce al DIPE la facoltà di avvalersi delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività operative di assistenza agli utenti.

Articolo 3

1. Il DIPE e la RGS, per le parti di competenza, si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice della *Privacy*) e sue successive modifiche o integrazioni.
2. La RGS e il DIPE mantengono riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque si impegnano a non divulgarli se non per motivi istituzionali concordati tra le parti. Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del presente Accordo.
3. Il DIPE e la RGS sono responsabili dell'osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti dei suddetti obblighi di riservatezza.
4. La RGS, tramite le modalità e gli strumenti più efficaci, da concordare in sede di Comitato di gestione garantisce al DIPE libero accesso e disponibilità agli applicativi informatici e alle relative banche dati oggetto del presente Accordo, nonché a tutta la documentazione pertinente.

Articolo 4

1. Il presente Protocollo d'intesa acquista efficacia dalla data di sottoscrizione fra le parti e avrà durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori periodi per espressa volontà delle parti, per assicurare la continuità dei servizi resi dalle predette applicazioni. Con le stesse modalità, il Protocollo può essere altresì prorogato per il periodo di tempo necessario al suo rinnovo.

Roma,

Il Capo del Dipartimento per la Programmazione
e il coordinamento della Politica Economica
(Avv. Mario Antonio Scino)

Il Ragioniere Generale dello Stato
(Dott. Daniele Franco)